



**STATUTO**  
**DELLO SCI CAI SCHIO 1910**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
*Aggiornato alle modifiche del D.Lgs. 36/2021*

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita una associazione denominata:

**“SCI CAI SCHIO 1910**

**Associazione Sportiva Dilettantistica”**

in breve, qui di seguito, SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D. o SCI CAI SCHIO 1910.

L'Associazione ha sede in Schio – Via Alessandro Rossi, 8.

Sci Cai Schio 1910 A.S.D. è diretta derivazione dello Ski Club Veneto costituitosi nel 1910 e dello Ski Club Val Leogra Schio.

Sci Cai Schio 1910 A.S.D. è gruppo autonomo del C.A.I. Club Alpino Italiano sezione di Schio.

Sci Cai Schio 1910 A.S.D. rispetta e si attiene allo spirito del C.A.I. Club Alpino Italiano perseguendo gli scopi del medesimo.

I colori sociali sono il rosso ed il giallo.

È data facoltà al Consiglio Direttivo dell'associazione di poter modificare l'indirizzo della sede legale purché sempre all'interno dello stesso comune.

**Articolo 2 - Scopo ed oggetto sociale**

**2.1.** L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

**2.2.** Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente:

- i. allo svolgimento dell'attività statutaria o
- ii. all'incremento del proprio patrimonio.

**2.3.** L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione, in via stabile e principale, delle attività sportive connesse alla pratica dello sci in tutte le sue forme e le discipline. L'associazione promuove le suddette discipline sia nell'aspetto agonistico-sportivo che nell'aspetto ricreativo, così come contemplate dalla F.I.S.I - Federazione Italiana Sport Invernali e dalle altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla medesima, dovranno in ogni caso risultare prevalenti, secondo le disposizioni di legge in materia ed in particolare l'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. Le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività

sportiva dilettantistica dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



**2.4.** L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività

**2.5.** L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

**2.6.** L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

**2.7.** Lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. può collaborare con altri enti o società per lo sviluppo di iniziative che si ricolleghino ai suoi fini privilegiando il C.A.I. Club Alpino Italiano e gli altri gruppi che allo stesso fanno riferimento. Lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. può aderire ad altre federazioni a carattere sportivo.

**2.8.** L'associazione dovrà rimanere sempre completamente indipendente nei confronti di organi di governo centrale e periferico, di aziende pubbliche o private e di organizzazioni partitiche o sindacali.

### **Articolo 3 - Durata**

**3.1.** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

**4.1.** Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

**4.2.** Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

**4.3.** La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere insindacabilmente sospesa o revocata da parte del Consiglio Direttivo.

**4.4.** In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**4.5.** La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata ed i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

**4.6.** L'associazione dovrà tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata tutti i propri soci.

**4.7.** Ogni socio può decidere liberamente di rinnovare la propria appartenenza all'associazione.

### **Articolo 5 - Diritti dei soci**

**5.1.** Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. I soci maggiorenni godono altresì dell'elettorato passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci minorenni esercitano il diritto di voto in assemblea per mezzo dei loro rappresentanti legali (genitori e/o chi ne fa le veci).

**5.2.** Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.

**5.3.** La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

**6.1.** I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

**6.2.** Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) è insindacabilmente assunto dal Consiglio Direttivo.

**6.3.** L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

### **Articolo 7 - Organi**

**7.1.** Gli organi sociali

sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8 – Assemblea dei soci**

**8.1.** L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

**8.2.** La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno il decimo più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.



**8.3.** L'assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o in altre località da indicarsi nell'avviso di convocazione. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione all'Assemblea.

**8.4.** Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

**8.5.** L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

**8.6.** L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.

**8.7.** Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

**8.8.** Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

**9.1.** Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

**9.2.** Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due altri associati.

### **Articolo 10 - Assemblea**

**10.1.** La convocazione dell'assemblea avverrà minimo otto giorni prima secondo le modalità che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.

**10.2.** L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

**10.3.** Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

### **Articolo 11 - Validità assembleare**

**11.1.** L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti.


**11.2.** Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti o degli associati rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

**11.3.** Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

**11.4.** Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**11.5.** La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno di convocazione della prima.

**11.6.** L'Assemblea delibera, tra le altre, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi



qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

**11.7.** I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare lo scopo dell'associazione stabilito nel precedente art. 2.

## **Articolo 12 - Consiglio Direttivo**

**12.1.** Il numero dei membri del Consiglio direttivo viene stabilito in un minimo di tre membri ed in un massimo di quindici membri.

**12.2.** Il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo, per il successivo mandato, viene fissato di volta in volta dal Consiglio uscente.

**12.3.** I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci C.A.I.. Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci regolarmente tesserati alle FISI, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

**12.4.** Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, a titolo consultivo, anche il Presidente del C.A.I. Club Alpino Italiano – sezione di Schio.

**12.5.** Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

**12.6.** Fra i consiglieri eletti colui che abbia riportato il maggior numero di voti, convoca il Consiglio entro 15 giorni dall'assemblea per eleggere il Presidente ed i consiglieri investiti di particolari funzioni.

**12.7.** In caso di morte o di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. I consiglieri rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

**12.8.** Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

**12.9.** La carica di consigliere è gratuita.

**12.10.** Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere i quali durano in carica per l'intera durata del consiglio e possono essere rieletti.

**12.11.** Della riunione del Consiglio viene redatto verbale il quale viene approvato nella riunione successiva.

**12.12.** Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo della quota annua di associazione;
- d) decide sulle attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 2.2;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci;



- g) adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soci ed in particolare nei confronti di chi svolge attività agonistica;
- h) nomina eventuali commissioni composte da consiglieri ed anche da semplici soci, demandando alle stesse speciali incarichi.

**12.13.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

**12.14.** Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno la metà dei consiglieri.

### **Articolo 13 - Convocazione direttivo**

**13.1.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a cura del Presidente o di uno dei Vice Presidenti, in sua vece. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.

**13.2.** Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo**

**14.1.** Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. a tutti gli effetti, ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e di fronte ai terzi.

**14.2.** Il Presidente può rimanere in carica per non più di due mandati consecutivi.

**14.3.** In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei Vice Presidenti.

**14.4.** Spetta al Presidente firmare il rendiconto economico e finanziario annuale e tutti i documenti ufficiali dell'Associazione.

**14.5.** Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

**14.6.** Il Presidente ha diritto di partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo del C.A.I. Sezione di Schio.

### **Articolo 15 - I vicepresidenti**


I vicepresidenti, anche disgiuntamente tra loro, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 16 - Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17 - Il rendiconto**

**17.1.** Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o nei termini fiscalmente dovuti, redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.



**17.2.** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

### **Articolo 18 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale e finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

### **Articolo 19 - Patrimonio**

**19.1.** Il patrimonio sociale è costituito:

- a. da beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da enti.

**19.2.** Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b) da proventi derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) da contributi provenienti da enti pubblici o da privati;
- d) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione o ogni entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

### **Articolo 20 - Scioglimento**

**20.1.** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

**20.2.** L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e sentita l'autorità preposta se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

**20.3.** La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 21 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

